



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 1 "DI ISOLA" - ORDINANZA DI CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE, IN COMUNE DI MADESIMO

ORDINANZA N. 179

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della galleria artificiale sulla strada provinciale in oggetto, nei pressi del km 3+600, ad opera della ditta GS Opere Edili S.r.L. (P. IVA 02955010133), con sede in via Piazzolo snc a Montemezzo (CO);
- per i sopraccitati lavori, con ordinanza n. 142 del 29 maggio 2026, è stata disposta la circolazione a senso unico alternato, dalle ore 8.00 del giorno 3 giugno 2026 fino alle ore 18.00 del giorno 31 luglio 2026;

VISTA l'istanza della società GS Opere Edili S.r.L., pervenuta in data 3 luglio 2026 e registrata al protocollo n. 22367, con la quale è stata chiesta l'emissione di un'ordinanza di chiusura totale al traffico della strada provinciale in oggetto, nel tratto compreso tra il km 3+000 e il km 3+600, nel territorio del comune di Madesimo, per consentire l'esecuzione di alcune lavorazioni di verniciatura delle solette della galleria;

CONSIDERATO che è presente strada alternativa, S.S. 36 "del Lago di Como e dello Spluga", per raggiungere le varie località poste a valle e a monte della chiusura, con limitazioni di sagoma;

RITENUTO indispensabile, per garantire l'esecuzione dei suddetti lavori in sicurezza, emettere un provvedimento di chiusura totale del tratto di strada sopraccitato;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il RUP dell'intervento, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale della strada provinciale n. 1 "di Isola", dal km 3+000 al km 3+600, in comune di Madesimo, **dalle ore 20.00 alle ore 24.00, dal giorno 7 luglio 2026 al giorno 10 luglio 2026.**

La ditta esecutrice ha comunque l'obbligo di garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza, previa verifica che il transito medesimo possa avvenire in totale sicurezza.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica, indicante la chiusura al transito e i percorsi viabilistici alternativi in prossimità del km 0+300 della strada provinciale in argomento, nei pressi dell'abitato di Isola e in località Pianazzo;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada e dal regolamento di esecuzione e di attuazione;
- durante il periodo di chiusura totale al traffico, disporre adeguate transenne presso l'interruzione stradale;
- delimitare il cantiere con transennatura fissa idonea a reggere i prevedibili urti;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne e in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata;

- provvedere all'immediata riapertura della strada al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea non necessaria;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della seguente società dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- GS Opere Edili S.r.L. - cell. n. 348 8506711

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

La società GS Opere Edili S.r.L. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che la società GS Opere Edili S.r.L. possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 06/07/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

RUP: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)

Direttore lavori: geom. Andrea Lanzini (tel. 0342 531342)